CAMERA DEI DEPUTATI N. 1229

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MIGLIORI e TOROS

Presentata il 16 aprile 1964

Norme sulla cittadinanza

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Governo, nella decorsa legislatura, presentò al Parlamento un disegno di legge tendente a regolare in modo organico e più rispondente alle esigenze dei nuovi tempi, l'istituto della cittadinanza. Detto disegno di legge, che ebbe larga eco di commenti favorevoli, fu presentato il 24 febbraio 1960 al Senato (atto Senato n. 991), che l'approvò dopo ampio approfondito esame. Trasmesso alla Camera (atto Camera n. 3102), il progetto fu esaminato ed approvato, in sede referente, dalle Commissioni congiunte Interni (II) e Giustizia (IV) con la proposta di stralciare i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 5. L'*iter* legislativo del disegno di legge venne però ad essere interrotto dall'avvenuto scioglimento della Camera.

Ritenendo l'altissima importanza di questo disegno di legge e considerata l'urgenza di adeguare le norme del nostro ordinamento alle mutate condizioni interne ed internazionali, assumiamo l'iniziativa di riportarlo, in questa IV legislatura, all'esame del Parlamento. Presentiamo pertanto l'allegata proposta di legge nel testo medesimo, che le Commissioni riunite Interni (II) e Giustizia (IV) della Camera, nella III legislatura, hanno approvato in sede referente e nella relazione medesima, che fu allora stesa per l'Assemblea (atto Camera n. 3102-1958-A).

Come è noto, la cittadinanza è un fondamentale istituto giuridico del nostro ordinamento, dal quale derivano un complesso di conseguenze rilevanti sia nei rapporti pubblici che privati, personali e patrimoniali, sostanziali e processuali dei soggetti. Essa determina ed esprime lo *status* caratteristico di coloro che formano il nucleo essenziale di ogni comunità politica statale, implicando uno stabile e duraturo rapporto fra l'individuo e lo Stato.

Il concetto di cittadinanza subisce, nel tempo e nello spazio, l'influenza di vari fattori politici e sociali, che si puntualizzano particolarmente nel grado, più o meno intenso, di attitudine che hanno alcune comunità omogenee di fondersi fra loro o nel grado di capacità che hanno alcuni elementi estranei di assimilarsi a determinati raggruppamenti politici. Naturalmente in corrispondenza di tali fattori e di numerosi altri, che qui non è il caso di ricordare, le norme sulla cittadinanza assumono nel tempo e nello spazio un contenuto diverso per quantità e per qualità. E l'abbondante letteratura storica dei vari popoli antichi e moderni ne dà una sicura riprova.

In Italia la materia, sull'esempio francese, era regolata dagli articoli da 4 a 15 del Codice civile del 1865, dagli articoli 35 e 36 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 27, dalla legge 17 maggio 1906, n. 217, sulla concessione della cittadinanza italiana e dall'articolo 1 della legge elettorale politica del 1895, n. 83.

In seguito, specialmente in relazione al fenomeno migratorio sviluppatosi in modo

impressionante a partire dall'ultimo ventennio del secolo scorso, connesso peraltro a vitali interessi politici del nostro Stato, fu necessario emanare una nuova legge che sintetizzasse e regolasse organicamente l'intero diritto e tenesse conto delle mutate condizioni economico-sociali del nostro paese e dei suggerimenti che l'esperienza dei singoli casi consigliava. Fu, pertanto, emanata la legge, ancora in vigore, del 13 giugno 1912, n. 555, legata ai nomi illustri di Vittorio Scialoia, che ne elaborò il progetto, e di Vittorio Polacco che ne fu relatore al Senato.

Da allora ai giorni nostri, nel corso di più di cinquant'anni ed a seguito dei noti eventi bellici , si ebbero quei profondi rivolgimenti politici e sociali, per cui la realtà sociale ed economica del nostro popolo si è nuovamente e profondamente mutata.

A questa nuova realtà non poteva non conformarsi il legislatore nel disciplinare la materia.

Inoltre, occorre ricordare che alla legge fondamentale del 1912, n. 555, fecero seguito numerose altre leggi ed alcune convenzioni internazionali onde, anche per questo, si rende opportuna una disciplina unitaria ed armonica di tutte le fonti.

La nuova proposta di legge, che noi riproduciamo, fu lungamente elaborata e meditata da una Commissione interministeriale, aderendo alle necessità su accennate, pur non allontanandosi da alcuni principî fondamentali, già accolti nelle norme della legge del 1912.

È lecito, altresì, osservare che, a nostro avviso, è stato opportuno che una siffatta riforma non sia avvenuta contemporaneamente alla riforma del Codice civile del 1942.

Come a tutti è noto, la legge del 1912, n. 555, si ispirava ai seguenti principî fondamentali:

1°) *Jus sanguinis*: è cittadino italiano ogni individuo che nasce da padre cittadino e da madre cittadina; ma la cittadinanza materna viene in considerazione solo a titolo sussidiario o sostitutivo. In omaggio a tale principio il figlio del cittadino emigrato all'estero è sempre cittadino italiano e in tale stato permane ancorché questi abbia preso stabile dimora in altro Stato e questo gli abbia conferito senza concorso della sua volontà la cittadinanza locale;

2°) unità della famiglia: a tal fine la legge del 1912 stabilì due criteri e cioè: che la donna, contraendo matrimonio, seguisse la cittadinanza del marito e che i figli minori seguissero la cittadinanza del padre. A questo rigido principio, tuttavia, la legge del 1912 derogò in parte, stabilendo che coloro, ai quali la cittadinanza avrebbe dovuto comunicarsi, ove non risiedessero con la persona che la nuova cittadinanza avrebbe dovuto comunicare, sarebbero rimasti cittadini italiani. Così, per esempio, la donna italiana, coniugata con un emigrante che avesse assunto la cittadinanza straniera, rimaneva italiana, quando conservasse la sua residenza in Italia. Così, anche i figli minori dell'emigrante, divenuto cittadino straniero, rimanevano cittadini italiani qualora permanessero con la madre in Italia;

3°) irrilevanza della doppia o plurima cittadinanza: in virtù di questo principio, la cui adozione destò le critiche più vivaci sia in Italia che all'estero; ogni individuo ha una propria patria, ma non più di una patria; per cui il possesso per nascita di una cittadinanza straniera da parte di un cittadino italiano non procura la perdita della cittadinanza italiana. Conseguentemente per il giudice italiano ha solo rilevanza la cittadinanza attribuita al soggetto dal nostro ordinamento giuridico, mentre non ne ha alcuna quella straniera;

4°) automatismo: allo scopo di facilitare l'acquisto o il riacquisto della cittadinanza italiana a favore dello straniero o dell'ex cittadino, la legge stabiliva varie circostanze in base alle quali la cittadinanza italiana veniva acquistata o riacquistata dall'interessato automaticamente, senza bisogno di richieste e di pratiche amministrative e quindi, anche all'insaputa ed a volte contro la volontà e gli interessi stessi dello straniero o dell'ex cittadino;

5°) libertà per il cittadino di naturalizzarsi straniero: il cittadino poteva con atto spontaneo perdere la propria cittadinanza in occasione del suo trasferimento all'estero. Al riguardo occorre osservare che, a norma dei nn. 1°) e 2°) dell'articolo 8 della legge 1912, si differenziava il caso del cittadino che aveva spontaneamente assunto la cittadinanza estera da quello in cui tale cittadinanza gli fosse stata attribuita automaticamente (cioè senza o contro la sua volontà). Nel primo caso il cittadino perdeva la cittadinanza di origine; nel secondo, invece, la conservava, eccetto il caso in cui egli vi avesse rinunciato con un atto esplicito;

6°) libertà della prova: qualsiasi mezzo di prova è ammesso per dimostrare i fatti che la legge considera rilevanti come titolo di acquisto o di perdita della cittadinanza. Evidentemente non sono sufficienti per dimo-

strare un simile *status* il passaporto, l'iscrizione nelle liste di leva o il possesso di stato.

La legge del 1912 però non è esente da alcuni difetti, che fatti e circostanze hanno messo in luce in tutta la loro evidenza.

I principali difetti si manifestano nella eccessiva prevalenza della cittadinanza italiana su quella straniera, in casi ove sarebbe stato opportuno ammetterne la pardita; nelle dannose conseguenze dell'automatismo nell'acquisto o nel riacquisto della cittadinanza italiana; nel troppo rigido principio della perdita della cittadinanza della donna in conseguenza del matrimonio con uno straniero e nell'assoluta irrilevanza della doppia o plurima cittadinanza. (Vedi Consacchi in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1950).

Onorevoli colleghi, dopo aver sottolineato sia pur assai succintamente i principî essenziali cui si ispirava la legge del 1912, si deve rilevare che la proposta di legge in esame, pur non intendendo abrogare le norme contenute nella legge vigente, ma soltanto emendarle e integrarle, risponde sostanzialmente alle aspettative di molti ed ai criteri che eminenti studiosi da tempo andavano suggerendo.

Tralasciamo di accennare alle modifiche di poco conto; crediamo sia opportuno considerare, invece, le innovazioni di notevole rilievo recate. Un primo punto riguarda l'attribuzione della cittadinanza italiana mediante un atto *ad hoc*, detto di concessione, e che è il decreto presidenziale, sentito il Consiglio di Stato. Invero, la posizione di una persona rispetto alla nostra comunità politica può manifestarsi in maniera più o meno tipica, talvolta potendo risultare da fattori non suscettibili di classificazione e che neppure si prestano ad essere concretamente fissati in una formula legislativa. Di qui la necessità di attribuire la valutazione, caso per caso, all'autorità dello Stato, fissando, sia pure come limite, il presupposto di determinati requisiti obiettivamente accertabili. Al riguardo l'articolo 4 della proposta comporta notevoli modificazioni, al diritto vigente aggiungendo casi che la legge del 1912 non contemplava. Così, ora, potrà divenire cittadino italiano lo straniero del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita, così pure lo straniero nato nel territorio della Repubblica, purché, in entrambi i casi, vi risieda da almeno tre anni. Ugualmente per lo straniero che è stato adottato o affiliato da un cittadino italiano e risieda, rispettivamente nel territorio della Repubblica da almeno cinque o sette anni successivamente all'adozione o all'affiliazione. Inoltre, per gli italiani non appartenenti alla Repubblica la cittadinanza può venire concessa con decreto presidenziale ma, a differenza delle altre categorie su menzionate, la concessione della cittadinanza non è subordinata al parere del Consiglio di Stato.

Altro problema connesso con l'articolo 4 è quello previsto dall'articolo 5, in cui la concessione della cittadinanza non produce i suoi effetti giuridici se colui che ha beneficiato della concessione non presti giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

Particolarmente innovatrici ci sembrano le norme dell'articolo 7, concernenti la perdita della cittadinanza. Queste danno una diversa regolamentazione alle ipotesi previste dall'articolo 7 della legge del 1912, che prescrive che il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero, perde la cittadinanza italiana se sussistono le seguenti condizioni: residenza in uno Stato estero; possesso della cittadinanza dello Stato estero fin dalla nascita; rinuncia alla cittadinanza italiana una volta raggiunta la maggiore età o l'emancipazione. Il nuovo articolo, infatti, stabilisce che il cittadino, nato e residente in uno Stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana fino al raggiungimento della maggiore età e la perderà, se entro un anno da tale data, non dichiari di volerla conservare, oppure se non si verifichino circostanze manifestamente incompatibili con la volontà di perdere la cittadinanza italiana (nn. 2°, 3° e 4° dell'articolo 7).

La scopo di queste nuove norme è evidente. Si vuole evitare che i figli dei nostri emigranti mantengano, senza la loro volontà, la cittadinanza italiana anche dopo il raggiungimento della maggiore età, e si vuole altresì evitare, per quanto è possibile, il verificarsi di casi di doppia cittadinanza. È noto e da noi accennato, come importanti fenomeni politici e sociali verificatisi dalla guerra 1914-1918 in poi, abbiano determinato la revisione dei concetti tradizionali in tema di doppia cittadinanza.

La dottrina tradizionale considerava rilevante solo la cittadinanza attribuita ai soggetti dall'ordinamento giuridico italiano ed ignorava completamente la cittadinanza straniera eventualmente posseduta dal cittadino. Oggi, invece, i giuristi ed i politici sono convinti che non si può oltre rimanere insensibili al vitale interesse dei connazionali residenti in altri paesi, come l'America latina o i paesi delle nostre ex colonie, a naturalizzarsi stranieri al fine di poter ottenere tutti

quei diritti che sono negati agli stranieri, come, per esempio, quello di esercitare una professione. A tal fine varie proposte furono avanzate:

1°) quella di concedere agli emigrati la piccola cittadinanza italiana;

2°) quella di consentire all'emigrante di conservare la cittadinanza italiana, in seguito ad una esplicita dichiarazione di volontà;

3°) quella, in fine, di garantire ai naturalizzati il diritto di conservare la cittadinanza di origine (secondo un progetto del senatore Iacini presentato all'Assemblea consultiva europea di Strasburgo).

Ma una soluzione soddisfacente e tale che possa evitare ogni genere di inconvenienti è quanto mai difficile a trovarsi, se non impossibile, data la molteplicità di criteri cui si ispirano i vari ordinamenti giuridici statali. Conseguentemente, noi crediamo che la protezione dei nostri connazionali all'estero possa più efficacemente effettuarsi sia con la stipulazione di opportuni accordi internazionali sia facilitando al massimo il riacquisto della cittadinanza italiana, come prevede, per l'appunto, la proposta di legge in esame.

In particolare, riferendoci alla soluzione adottata dall'articolo 7, giova osservare che un duplice beneficio comunque si consegue e cioè:

1°) di far prevalere la cittadinanza dello Stato di residenza, per cui molti rapporti, come per esempio i rapporti familiari, verrebbero regolati anche in Italia da una legge più aderente alle presenti condizioni di vita degli interessati;

2°) di rispettare la volontà dell'interessato, il quale potrebbe, comunque, in base ad una valutazione propria conservare anche la cittadinanza di origine.

In tema di riacquisto della cittadinanza particolarmente importanti sono le ipotesi previste dal primo comma, n. 2°), e dal secondo comma dell'articolo 9. Nel primo caso si stabilisce il principio che è indifferente, ai fini del riacquisto della cittadinanza che la perdita avvenga per fatto volontario o meno. Il nostro emigrante, che acquista la cittadinanza straniera, nella maggior parte dei casi, è costretto a farlo per necessità di ottenere o di conservare un impiego o una professione: è, quindi, doveroso agevolare, come più sopra abbiamo accennato, il suo inserimento nella comunità di origine. Nel secondo caso non si ammette il riacquisto per l'« ex cittadino » che abbia esercitato una attività civile o militare alle dipendenze di uno Stato straniero in guerra con l'Italia.

Ma la più importante innovazione dell'attuale proposta di legge, onorevoli colleghi, è quella apportata in tema di cittadinanza della donna coniugata.

Come è noto, la legge del 1912, in omaggio al concetto dell'unità familiare si è ispirata al principio che la donna debba seguire la cittadinanza del marito, sia che si tratti di una straniera che si unisca in matrimonio con un cittadino, sia che si tratti di una cittadina che si sposi con uno straniero. Inoltre per questo ultimo caso, onde evitare i fenomeni di apolidia, si prescrisse che la donna cittadina perdeva la cittadinanza italiana a condizione che il marito possedesse una cittadinanza che per fatto di matrimonio a lei si comunicasse. E allo scopo, poi, di risolvere ogni dubbio in materia di separazione personale fra i coniugi, si stabilì il principio che la donna maritata non poteva assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, salvo il caso di scioglimento di matrimonio.

Tali norme, purtroppo, in sede di pratica attuazione, hanno dato origine a gravi e notevoli inconvenienti. Soprattutto fu ad esse obiettato di tenere in pochissimo conto la libera determinazione del singolo ai fini dell'acquisto o meno della nuova cittadinanza senza per questo riuscire ad evitare che per vie traverse o scorrette venisse ugualmente vulnerato proprio quel principio di unità familiare che con la *iuris comunicatio* si intendeva salvaguardare.

Il nuovo testo della proposta di legge, invece, tenendo conto delle legislazioni straniere, ha cercato di eliminare o per lo meno attenuare molti degli inconvenienti lamentati. Rimane comunque fermo e valido, salvo alcuni temperamenti, il principio, tuttora in vigore, che la donna segue la cittadinanza del marito. Infatti, l'articolo 10, prescrive che la donna straniera che sposa un cittadino acquista la cittadinanza del marito, come pure la donna cittadina che sposi uno straniero. Laddove invece il testo cerca di attenuare la rigida applicazione del suddetto principio è nelle seguenti due ipotesi:

1°) la donna straniera che contrae matrimonio nello Stato cui appartiene con un cittadino italiano ivi residente può conservare la cittadinanza di origine, se entro un anno faccia dichiarazione di volerla conservare;

2°) la donna cittadina che sposa uno straniero può conservare, a differenza di quella straniera e senza altre condizioni, la cittadinanza italiana, se entro un anno dichiari di volerla conservare.

In vero, la proposta di legge adotta una soluzione che comporta per la donna cittadina un trattamento diverso e più favorevole di quello usato alla donna straniera. Occorre infatti, ricordare che la donna straniera, la quale conservi la propria cittadinanza di origine, una volta che si introduca nella comunità italiana, porta con sé, per quanto riguarda la disciplina dei rapporti matrimoniali, di filiazione, patrimoniali e successori, l'applicazione della legislazione del proprio paese, legislazione che può essere contrastante con quella italiana.

Rimangono sostanzialmente immutati, rispetto alla legge del 1912, le norme relative al figlio minore non emancipato di chi acquista, recupera o perde la cittadinanza.

È stato, in fine, inserito molto opportunamente, un complesso di norme transitorie e finali che si riferiscono a certe e determinate situazioni verificatesi a seguito degli avvenimenti bellici e dell'applicazione del trattato di pace.

Si tratta degli articoli 17 e 18.

Questi articoli si riferiscono ai nostri ex cittadini che risiedono all'estero e che, pur essendo soggetti alla sovranità di altro Stato, hanno con noi in comune la lingua, i costumi, ecc. Così l'articolo 17 regola la posizione di coloro che sono in possesso della cittadinanza dell'Egeo in base alle disposizioni del Trattato di Losanna, stabilendo che essi acquistino la cittadinanza italiana salvo che dichiarino di rinunciarvi entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 18 si riferisce a quei nostri connazionali che risiedono in quei territori, che per effetto del Trattato di pace del 1947 tra l'Italia, la Francia, la Jugoslavia e la Grecia, sono passati sotto la sovranità di detti Stati. È noto, come questi nostri connazionali, secondo gli articoli 14, 19 e 23 del Trattato di pace, avessero la possibilità di optare per la nostra cittadinanza entro breve termine; ma molti di essi non hanno potuto usufruire di tale facoltà, perché la brevità del termine non dava loro il tempo di valutare con la dovuta ponderazione il da farsi. Per questi motivi molti di essi hanno perduto la nostra cittadinanza ed ora non avrebbero più la possibilità di riacquistarla. È sembrato, pertanto opportuno equiparare questi nostri connazionali a coloro che la legge chiama « italiani non appartenenti alla Repubblica ». Con ciò essi verrebbero a trovarsi in una condizione diversa dagli stranieri: potrebbero essere ammessi ai pubblici impieghi ed alle cariche elettive, non potrebbero essere espulsi dallo Stato per i motivi di pubblica sicurezza e potrebbero ottenere la naturalizzazione con decreto del Presidente della Repubblica, anche se non si trovassero in possesso dei requisiti previsti per gli stranieri.

Onorevoli colleghi, queste, in breve sintesi, le più notevoli innovazioni apportate in materia di cittadinanza, con prudenza di temperamenti, alle norme regolatrici della cittadinanza, dalla presente proposta di legge, della quale vi chiediamo l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

È cittadino per nascita:

1) il figlio di padre cittadino;

2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene;

3) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o non hanno la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori stranieri secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.

Il figlio di ignoti trovato in Italia si presume fino a prova contraria nato nel territorio della Repubblica.

ART. 2.

Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio che non sia emancipato ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

È a tale effetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternità sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternità.

Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne o emancipato conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro l'anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai figli la cui paternità o maternità consti in uno dei modi indicati dall'articolo 279 del Codice civile.

ART. 3.

Lo straniero, del quale il padre o la madre o l'avo paterno sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, diviene cittadino:

1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego dello Stato:

2) se compiuto il ventunesimo anno risiede nel territorio della Repubblica e dichiara entro il ventiduesimo anno di voler acquistare la cittadinanza italiana.

ART. 4.

La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:

1) allo straniero, del quale il padre o la madre sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni;

2) allo straniero che ha prestato servizio per cinque anni alle dipendenze dello Stato o di altro ente pubblico anche all'estero;

3) allo straniero che risiede da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica;

4) allo straniero che risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e ha contratto matrimonio con una cittadina italiana;

5) alla straniera che, avendo sposato all'estero un cittadino italiano di cui non ha acquistato la cittadinanza a norma del primo comma dell'articolo 10, risiede da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;

6) allo straniero che è stato adottato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all'adozione;

7) allo straniero che è stato affiliato da un cittadino italiano e risiede nel territorio della Repubblica da almeno sette anni successivamente alla affiliazione e purché l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta;

8) allo straniero che ha reso eminenti servizi all'Italia.

La cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle donne maritate salvo che siano legalmente separate e salva l'ipotesi di cui al n. 5.

ART. 5.

Il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le altre leggi dello Stato.

ART. 6.

Perde la cittadinanza:

1) chi acquista volontariamente la cittadinanza di uno Stato straniero e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza;

2) chi, avendo acquistato una cittadinanza straniera senza concorso della sua volontà, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e risiede all'estero o vi stabilisce la residenza.

Perde la cittadinanza chi, avendo accettato un impiego pubblico o una carica pubblica da un Governo estero o da un Ente pubblico straniero o da un Ente internazionale, al quale l'Italia non partecipa, ovvero essendo entrato al servizio militare di uno Stato estero, vi persiste nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare entro un termine fissato. La perdita della cittadinanza è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, e può essere dichiarata anche in mancanza d'intimazione, ove l'impiego, la carica o il servizio militare non sia stato abbandonato malgrado l'esistenza dello stato di guerra tra l'Italia e lo Stato straniero.

ART. 7.

Salvo speciali disposizioni contenute in trattati internazionali, il cittadino italiano, nato e residente in uno Stato estero dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana fino al raggiungimento della maggiore età.

Egli perderà la cittadinanza italiana ove, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, non si verifichi una delle seguenti circostanze:

1) che abbia dichiarato all'Ufficio consolare del luogo di residenza di voler conservare la cittadinanza italiana;

2) che abbia stabilito in territorio italiano la sua residenza;

3) che presti servizio militare nelle Forze armate italiane;

4) che abbia assunto un impiego alle dipendenze dello Stato italiano o di altro ente pubblico italiano.

ART. 8.

La perdita della cittadinanza nei casi previsti dall'articolo 6, primo comma, e dall'articolo 7 non ha effetto per la durata dello

stato di guerra nei confronti di coloro che, essendo soggetti agli obblighi del servizio militare, hanno acquistato una cittadinanza straniera o rinunziato a quella italiana durante lo stato di guerra.

ART. 9.

Chi ha perduto la cittadinanza la riacquista:

1) se presta effettivo servizio militare nelle Forze armate italiane o assume un pubblico impiego nello Stato italiano;

2) se dichiara di rinunziare alla cittadinanza straniera, acquistata ai sensi del primo comma dell'articolo 6 ovvero ai sensi dell'articolo 7, ed ha stabilito o stabilisce entro un anno la residenza nel territorio della Repubblica;

3) se, avendo stabilito la residenza nel territorio della Repubblica da almeno 2 anni, prova di avere abbandonato l'impiego o la carriera conferiti da un Governo estero o da un ente internazionale al quale l'Italia non partecipa, o il servizio militare prestato alle dipendenze di uno Stato estero, dopo aver accettato l'impiego o la carica o presta il servizio militare nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare l'impiego, la carica o il servizio militare entro il termine fissato così come previsto all'articolo 6.

Non è ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi, giusta l'ultimo comma dell'articolo 6, abbia esercitato un'attività civile o militare alle dipendenze di uno Stato straniero in guerra con l'Italia.

Nei casi indicati ai numeri 2) e 3) è inefficace il riacquisto della cittadinanza se il Governo lo inibisce. Tale facoltà può esercitarsi con decreto del Ministro dell'interno, per ragioni gravi e su conforme parere del Consiglio di Stato, entro il termine di un anno dal compimento delle condizioni stabilite nei detti numeri.

È ammesso il riacquisto della cittadinanza, senza stabilire la residenza nel territorio della Repubblica:

a) in favore di chi, avendo da oltre un anno abbandonato la residenza nello Stato al quale apparteneva per trasferirla in altro Stato estero del quale non ha assunto la cittadinanza, ne fa domanda;

b) in favore di chi, essendo stato nei suoi confronti annullato o revocato per qualsiasi motivo l'acquisto della cittadinanza straniera, ne fa domanda.

Nei casi previsti dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente il riacquisto è subordinato alla autorizzazione del Governo da concedersi con decreto del Ministro dell'interno.

ART. 10.

La donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la cittadinanza italiana. La donna straniera che contrae matrimonio nello Stato al quale appartiene con un cittadino ivi residente acquista la cittadinanza italiana sempreché non dichiari, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la propria cittadinanza, se la legge dello Stato lo consente.

La donna straniera che ha acquistato la cittadinanza italiana, a norma del comma precedente, la conserva anche in caso di scioglimento del matrimonio, salvo che, ritenendo o trasferendo all'estero la sua residenza, riacquisti la cittadinanza di origine.

La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempre che acquisti col matrimonio quella del marito o già la possieda, e non dichiari, entro un anno dalla celebrazione del matrimonio, di voler conservare la cittadinanza italiana. In caso di scioglimento del matrimonio o di separazione personale essa riacquista la cittadinanza italiana, se dichiara di volerla riacquistare.

La donna divenuta straniera a norma del comma precedente, qualora essa od il marito abbiano perduto la cittadinanza straniera, riacquista quella italiana facendone dichiarazione, anche se abbia acquistato, senza concorso della propria volontà, la cittadinanza di un terzo Stato.

ART. 11.

Se il marito straniero diviene cittadino, la moglie che abbia comune con lui la residenza nel territorio della Repubblica acquista la cittadinanza italiana, sempreché entro un anno non dichiari di voler conservare una cittadinanza straniera. Negli altri casi la moglie diventa cittadina qualora dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano alla moglie legalmente separata.

Se il marito cittadino diviene straniero, la moglie che ha comune con lui la residenza all'estero ed ha acquistato la cittadinanza del marito senza concorso della volontà propria, perde la cittadinanza italiana, se dichiara di rinunciarvi.

La moglie che abbia perduto la cittadinanza italiana a norma del comma precedente, può acquistarla secondo le disposizioni dell'articolo 10.

ART. 12.

Il figlio minore non emancipato di chi acquista o recupera la cittadinanza diviene cittadino, salvo che, risiedendo nello Stato al quale appartiene, ne conservi la cittadinanza. Tuttavia può, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di rinunciare alla cittadinanza italiana, qualora abbia conservato o riacquistato la cittadinanza di origine e risieda all'estero.

Eccettuata l'ipotesi prevista nell'articolo 8, il figlio minore non emancipato di chi perde la cittadinanza diviene straniero, qualora abbia comune la residenza col genitore che esercita la patria potestà e i diritti da essa derivanti e acquisti la cittadinanza di uno Stato straniero. Sono applicabili nei suoi confronti le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche al figlio sul quale la patria potestà e i diritti da essa derivanti sono esercitati dalla madre, salvo che questa muti la cittadinanza per effetto del passaggio a nuove nozze.

Il figlio minore non emancipato di donna cittadina, la quale dopo lo scioglimento del matrimonio eserciti su di lui la patria potestà, diventa cittadino, ma può dichiarare, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, di rinunciare alla cittadinanza italiana purché abbia la cittadinanza straniera del padre e risieda all'estero.

ART. 13.

Salvo quanto è previsto negli articoli 10 e 11 l'acquisto, il riacquisto o la perdita della cittadinanza ha effetto dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

I decreti del Presidente della Repubblica, previsti dall'articolo 4, numeri dall'1) al 7) e quelli del Ministro dell'interno previsti dall'articolo 9, lettere *a*) *e b*) e le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana previste dall'articolo 6, n. 2), e dall'articolo 9, primo comma, della presente legge sono soggetti alle tasse stabilite per gli analoghi atti elencati ai numeri da 1) a 3) della tabella, allegato *A*, del testo unico delle leggi vigenti in materia

di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, e successive modifiche ed aggiunte; la tassazione è regolata dalle note, in quanto applicabili, riportate a margine dei citati numeri 1) e 3) della tabella sopraindicata.

ART. 14.

Le dichiarazioni e la prestazione del giuramento previsti dalla presente legge possono essere fatte all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza, o ad un agente diplomatico o consolare all'estero, ovvero agli altri pubblici ufficiali a tale scopo indicati dalle leggi o dai regolamenti.

ART. 15.

Chiunque risieda nel territorio della Repubblica e non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili e agli obblighi del servizio militare.

ART. 16.

Sono ritenute valide ai fini di questa legge le dichiarazioni avanti le autorità competenti in Italia e all'estero solo se rese da persone maggiorenni o emancipate.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 17.

Coloro che sono in possesso della cittadinanza determinata dall'articolo 2 del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1854, sull'acquisto della cittadinanza italiana degli abitanti del Dodecanneso in base alle disposizioni del Trattato di Losanna, acquistano la cittadinanza italiana, salvo che dichiarino di rinunciarvi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. La rinuncia importa la perdita della cittadinanza italiana ad ogni effetto.

ART. 18.

Coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana a seguito delle cessioni dei territori, avvenute in applicazione degli articoli 14 e 23 del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, ovvero in applicazione dell'articolo 19 del Trattato stesso, sono parificati, ad

ogni effetto, agli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Questa disposizione si applica anche ai discendenti delle persone indicate nel comma precedente.

ART. 19.

La donna che ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con uno straniero appartenente ad uno Stato i cui cittadini, al tempo del matrimonio, erano ammessi al godimento dei diritti civili e politici in Italia, può riacquistare la cittadinanza italiana facendone dichiarazione entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 20.

La donna che ha perduto la cittadinanza, a norma dell'articolo 10 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per effetto del matrimonio contratto con uno straniero, la riacquista qualora risieda nel territorio della Repubblica da almeno un anno e ne faccia dichiarazione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 21.

Agli effetti delle condizioni per l'acquisto, la perdita ed il riacquisto della cittadinanza, è parificata alla residenza nel territorio della Repubblica la residenza in un territorio affidato all'Italia in amministrazione fiduciaria.

ART. 22.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1939, n. 1241, contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige, del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sulla revisione delle opzioni degli alto-atesini, e della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia.

ART. 23.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.